

Comune di Sommariva Perno (Cuneo)

**Delibera C.C. n. 30 del 16/07/2014: Variante parziale n. 3 al P.R.G.C. ex art. 17 c. 5 L.R. 56/77 e s.m.i. – Approvazione definitiva.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

DELIBERA

1) Di approvare in via definitiva la variante parziale n. 3 ex art. 17 c. 5 legge regionale 56/77 e s.m.i., al P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte in data 12 luglio 2010 con D.G.R. n. 9-301 e pubblicato sul B.U.R. n. 29 del 22 luglio 2010, redatta dallo Studio Tecnico Gilardi-Oddenino di Alba, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica ed esame delle osservazioni;
- Norme di Attuazione – Modifiche;
- Tavola 2: territorio comunale;
- Tavola 4: frazioni e nuclei rurali;
- Tavola 6: vincoli.

Che seppur non materialmente allegati al presente atto deliberativo devono intendersi pienamente ed integralmente approvati in ogni loro parte.

2) Di dare altresì atto che, per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione comunale, non esistono progetti sovra comunali approvati, cioè progetti di opere pubbliche di rilievo sovra comunale, che possano interessare la Variante in oggetto.

3) Di dare atto che le modifiche introdotte dalla presente variante non hanno modificato la capacità insediativa, rispettano tutte le condizioni di variante parziale stabilite all'art. 17, comma 5, LR 56/77 e s.m.i. e rientrano tutte in un'ottica di adattamento dello strumento urbanistico oggi vigente e che tutti gli stralci e tutti gli inserimenti riguardano terreni comunque posti in frangia o compresi entro la perimetrazione degli abitati esistenti.

4) Di dare espressamente atto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 17/09/2003 è stato dato avvio alla procedura di approvazione della classificazione acustica, come disposto dall'art. 6 della legge 447/1995 e dall'art. 5 della Legge Regionale 20/10/2000 n. 52 e che con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 15/03/2004 è stata definitivamente approvata la classificazione acustica del territorio comunale.

5) Di dare atto che la variante in oggetto è stata preventivamente sottoposta a verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica e che In data 03/09/2013 l'organo tecnico, nella persona dell'ing. Solange Pennazio, ha determinato di escludere tale variante dalla valutazione ambientale strategica con propria determinazione, allegata in copia alla relazione tecnica.

6) Di dare atto che gli elaborati della variante NON comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni, in quanto gli oggetti di variante non contengono previsioni insediative rientranti nei casi di cui all'art. 17 comma 6 secondo periodo della L.R. 56/77 e s.m.i.

7) Di dare atto che gli ambiti oggetto di modifica sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni.

8) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico, per i successivi adempimenti connessi e conseguenti al presente atto deliberativo, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 17 della legge Regionale 5/12/1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni.